Il deposito andrà perduto ed assegnato alla riserva straordinaria dell' Istituto qualora entro tre mesi non sia sottoscritto il contratto definitivo, o qualora il concessionario non adempia alle condizioni del contratto. A misura che procedono le costruzioni l'Istituto è autorizzato a restituire il deposito.

Nel terzo mese dalla data della legge, si procederà a licitazione pubblica o privata per ciascuno dei gruppi. Ciascun gruppo sarà aggiudicato a chi offrirà il maggiore ribasso sulla sovvenzione totale assegnata al gruppo stesso.

gruppo stesso.

Nel caso non si faccia luogo a sovvenzione, il gruppo sarà assegnato a chi accetterà un minore beneficio ne-

gl'interessi.

E' ammesso in ogni caso il miglioramento del ventesimo sull'ultima offerta, da farsi entro quindici giorni.

Nel caso di diserzione della prima asta, essa sarà rinnovata colle stesse norme nel secondo mese dall'asta stessa.

Qualora anche la seconda asta risulti deserta, il Governo è autorizzato a cedere ciascun gruppo a trat-

Qualora anche la seconda asta risulti deserta, il Governo è autorizzato a cedere ciascun gruppo a trattative private.

Trascorsi due mesi, qualora il Governo non possa concedere tutte le linee, dovrà invitare gli assuntori dei vari gruppi a ripartirsi fra di loro le linee non concesse, ferme restando le condizioni prescritte.

Si potrà all'uopo ricorrere anche al sorteggio.

Ove l'invito del Governo non abbia effetto, esso potrà annullare tutte le aste già eseguite per quegli assuntori che non abbiano accettato una parte proporzionale dei gruppi o linee deserte e procedere in breve tempo a nuove aste, aggregando ai gruppi prima aggiudicati quelli che risultàrono deserti.

Trascorsi due mesi dalla diserzione dell'ultimo esperimento d'asta, le linee interne saranno affidate all'azienda ferroviaria dello Stato e la linea Massaua-Aden con eventuale prolungamento a Suez sarà affidata al Governo della Colonia Eritrea.

Gli altri gruppi di linee non verranno attuati che a misura che si abbiano concessionari che ne assumano l'esercizio alle condizioni della legge.

Per le navi da adibirsi alle linee postali o sovvenzionate, e per le navi, alle quali è accordato il credito navale ad interesse ridotto, l'armatore può ricorrere per la costruzione ai cantieri nei due casi seguenti:

1. Quando l'armatore non possa ottenere da un cantiere navale di prim'ordine la consegna del materiale entro i seguenti limiti di tempo, decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ed accresciuti di due mesi per gli studi e per la presentazione di un'offerta concreta:

14 mesi per piroscafi di valore non superiore a

ferta concreta:

14 mesi per piroscafi di valore non superiore a 1 milione e 200 mila lire; 18 mesi per piroscafi di un valore da 1 milione a 3 milioni e 200 mila lire; 26 mesi per piroscafi di valore superiore ai 3 mi-lioni e 200 mila lire;

30 mesi pei piroscafi di valore superiore a 5 mi-

lioni di lire. 2º Quando i cantieri italiani domandino un prezzo del 5 0/0 superiore al prezzo offerto dai cantieri esteri, pure di prim' ordine.

In questi casi deciderà in modo inappellabile una Commissione all' uopo nominata. Nel caso di collusione fra cantiere nazionale ed estero, il cantiere nazionale decade dal privilegio del

5 per cento.

Il beneficio del 5 0/0 è duraturo per 15 anni.

E' data facoltà agli armatori di navi di introdurre in franchigia macchine a turbina o di altro tipo nuovo, che a giudizio della Commissione di cui al presente

che a giudizio della Commissione di cui al presente articolo non siano costrutte in paese.

L'armatore che deve costrurre più piroscafi di egual tipo potrà per ogni piroscafo sopra quattro ricorrere all'industria estera, senza vincolo di sorta.

Per le navi sulle quali è accordato il credito senza riduzione d'interesse l'armatore ha facoltà di costrurre sia in paese sia all'estero, per navi superiori a 400) tonnellate

nellate.

Nel caso di costruzione all'estero l'armatore che profitta dell'interesse ridotto, dovrà versare alla riserva straordinaria del credito navale una somma pari al 5 0/0 dell'importo delle costruzioni stesse.

Tutte queste proposte, e in particolar modo quella del nuovo Istituto di credito navale, richiedono l'esame non solo del ministero delle poste e dei telegrafi, ma anche di tutti gli altri ministeri interessati. Deve però intendersi riservata ogni conclusione e proposta

da parte del Governo, che presenterà nei termine fissato i relativi disegni di legge all'approvazione del Parlamento.

Qualora non fossero approvati in tempo opportuno i provvedimenti riguardanti i servizi postali e commerciali marittimi, sarà provveduto in via transitoria alla proroga delle attuali regole di protezione della marina mercantile.

NELLE FERROVIE MERIDIONALI

Il decreto che ne regola l'esercizio

Poichè non è stata ancora approvata dal Parlamento la Convenzione con le ferrovie Meridionali presentata alla Camera il 17 giugno e, d'altra parte, è necessario di provvedere alla continuazione e alla regolarità del servizio sulle ferrovie costituenti la Rete Meridionale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, on. Carlo Ferraris, il Re ha firmato il 20 luglio u. s. il seguente decreto:

Art. 1. — Una Commissione composta di tre delegati del Governo e di tre delegati della Società e del presidente, scelto d'accordo fra le parti, procederà al riparto del personale della Rete Adriatica fra la Rete dello Stato e quella della Società per le Strade Ferrate Meridionali.

dello Stato e quella della Societa per le Strade Perrate Meridionali.

Art. 2. — Transitoriamente e fino a che non sarà con l'approvazione del Parlamento stabilito intorno al definitivo assetto delle Perrovie Meridionali.

a) si continueranno ad applicare al traffico della Rete Meridionale le tariffe e condizioni di trasporto attualmente in vigore con le relative sovratasse a vantaggio degli Istituti di previdenza del personale giusta il disposto degli articoli 21 e 22 della legge 29 marzo 1900 numero 101:

numero 101:

b) sarà fatto al personale della Rete Meridionale ed a quello che sarà assunto in servizio della Rete medesima lo stesso trattamento che avrà il personale ferroviario alla dipendenza dello Stato.

Art. 3. — Sono dichiarati salvi ed impregiudicati i diritti dello Stato e della Società per ogni conseguenza derivante dalla applicazione delle disposizioni che precedono. che precedono.

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di Commercio ed Arti di Venezia. — Nella seduta del 2 agosto dopo le comunicazioni si propone l'adesione della Camera al Congresso Nazionale per l'insegnamento commerciale.

Il 30 settembre saranno a Venezia trecento congressisti della Navigazione interna si domanda il concorso della Camera per le spese relative.

Si raccomanda la perequazione delle tasse di trasporto dei carri circolanti nelle varie stazioni di Venezia.

nezia.

Si delibera il concorso di lire 50 per il monumento da erigersi al compianto Alessandro Pascolato.

Rispetto al IV Congresso dei Commercianti, la Presidenza ritenuta l'urgenza ha portato la questione direttamente al Consiglio e propone la somma di lire mille. Dopo breve discussione messo ai voti il concorso di lire mille al Comitato per il IV Congresso, è approvato. provato.

Mercato monetario e Rivista delle Borse

12 agosto 1905.

La settimana che finisce oggi ha recato nel movimento del mercato qualche oscillazione; specialmente ai primi di essa, gli affari si seguirono numerosi e, data la stagione con qualche importanza.

Le Rendite tuttavia furono trattate con poca variabilità della settimana scorsa, e piuttosto debolmente; i valori bancari invece continuarono nervosamente quel movimento già segnalato pure nella precedente rivista.